

STATUTO

**C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI
ASSISTENZIALI -
SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN VIA GELSO 8

Numero REA: MN - 175706

Codice fiscale: 01697440202

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Denominazione

La Cooperativa si denomina:

C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

ART. 2 - Sede della Società

La Cooperativa ha sede nel Comune di Mantova.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, sopprimere ovunque, anche all'estero, unità locali operative (agenzie, rappresentanze, uffici, succursali, ecc...), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci di deliberare l'istituzione di sedi secondarie od il trasferimento della sede in Comune diverso da quello innanzi indicato.

ART. 3 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 4 - Scopo Mutualistico

Nel rispetto della mutualità prevalente di cui all'art. 2512, comma 1, n. 10.c. la Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

la mutualità, la solidarietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro giustamente remunerato, la democrazia interna ed esterna. Operando secondo questi principi intende organizzare una impresa che persegua l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo che ad essa fa riferimento.

Per fare ciò la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro una attività organizzata al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale di persone che si trovino in stato di bisogno ed emarginazione.

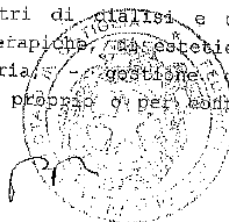
Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme alla attività ed alla gestione della Cooperativa. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi attraverso la gestione di servizi sociali, assistenziali, sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva a rispondere ai bisogni dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap, degli individui e delle famiglie in condizioni di fragilità.

ART. 5 - Oggetto Sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita nell'articolo precedente, la Società realizza i propri scopi sociali nell'ambito delle seguenti attività di progettazione ed erogazione di servizi alla persona, quali:

- 1) la promozione di incontri, dibattiti, mostre, turismo sociale e qualsiasi attività culturale o ricreativa tendente a creare sensibilità, informazione e conoscenza;
- 2) la gestione di servizi socio-educativi, riabilitativi, terapeutici, attività assistite con animali, occupazionali, di assistenza, in strutture protette e a domicilio e servizi in genere finalizzati alla realizzazione di progetti socio-educativi nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- 3) la progettazione, organizzazione, promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale nonché alla formazione cooperativistica per la cooperativa e per conto di enti pubblici e/o soggetti privati;
- 4) la costruzione e gestione di residenze per anziani, disabili e minori, case di cura, ospedali, farmacie, case protette, alloggi protetti, comunità alloggio, centri accoglienza, centri diurni, case albergo per anziani e studenti, asili nido, colonie, ostelli;
- 5) l'attività di gestione diretta e indiretta di poliambulatori, sale e laboratori di assistenza sanitaria, laboratori analisi e centro prelievi, ambulatori medici per lo svolgimento di attività sanitarie diagnostiche e radiologiche, terapeutiche, dietetiche e di correzione, riabilitative e rieducative ortopediche e fisiche anche con ginnastica correttiva, nonché la gestione degli ambulatori medici e servizi paramedici e inoltre prestazioni di fisioterapia e fisiochinesiterapia, medicina del lavoro e ambulatori specialistici di ogni genere, compresa la medicina sportiva, nel rispetto delle vigenti norme di legge; creazione, organizzazione, consulenza e gestione di centri medici poli-specialistici, anche soggetti ad autorizzazione e vigilanza, avvalendosi ove necessario dell'apporto di professionisti muniti dei titoli richiesti dalla legge;
- gestione diretta e indiretta di centri di analisi e di diagnostica strumentale, di cure fisioterapiche, massoterapica medica e di riabilitazione neuromotoria; - gestione di reparti di degenza ospedaliera in conto proprio o per conto



terzi, sia a carattere privatistico che accreditato in convenzione con il sistema sanitario nazionale, secondo i requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale;
- gestione di palestre e di centri per l'igiene ed il benessere della persona;

6) la progettazione e gestione di servizi sociali, di assistenza sociale, di assistenza domiciliare e sanitaria in genere rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di handicap fisico e/o psichico, emarginati, stranieri e persone in situazione di disagio sociale.

Per raggiungere tali finalità la Cooperativa potrà fornire al domicilio o in strutture, servizi e sostegno professionale competente, continuo (feriale, festivo, diurna e notturno) assicurando alla persona assistenza ed igiene, cure infermieristiche, fisioterapiche, mediche, educative, informazioni di carattere assistenziale, segretariato sociale, trasporto assistito, aiuto domestico, consegna pasti caldi a domicilio;

7) l'attività di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristorante);

8) l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto e accompagnamento di minori, anziani, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;

9) la gestione di aziende agricole sociali con produzione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, nonché fattorie sociali;

10) l'organizzazione e l'esecuzione di lavori di manutenzione impiantistica ordinaria e straordinaria;

11) Servizi al lavoro; servizi di informazione ai cittadini sulle politiche del lavoro; progettazione ed erogazione di servizi al lavoro con la funzione di favorire l'inserimento e l'incentivazione all'occupazione e al reinserimento e alla formazione nel mondo del lavoro; svolgimento di attività di orientamento e accompagnamento, anche con specifici percorsi formativi, per l'accesso al mondo del lavoro; svolgimento di attività finalizzate a creare una rete di servizi per il lavoro anche in collaborazione con le istituzioni locali.

La Cooperativa può, inoltre, svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi e per la sola identificazione esemplificativa;

a) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

b) Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle

attività sociali;

c) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

d) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) Concedere avalli, cambiali, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;

f) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia ed effettuare prestiti ai soci nei limiti degli emolumenti maturati.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La Cooperativa può inoltre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

TITOLO II

SOCI

ART. 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Possono essere soci anche le persone giuridiche o soggetti alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

6.1 Socio ordinario:

Possono assumere la qualifica di socio ordinario coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.



Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

6.2 Socio volontario:

Sono soci volontari le persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

6.3 Socio speciale:

La Cooperativa può istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale possono essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Il socio speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle Assemblee Ordinarie. Egli non può rappresentare in Assemblea altri soci.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
 - b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
 - c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;
- Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al

momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci ordinari.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci ordinari.

La quota sociale non potrà essere superiore al 50% di quella prevista per i soci ordinari.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.4 Socio onorario:

La Cooperativa può istituire una categoria di Soci Onorari.

Assume la qualifica di socio onorario il socio ordinario che ha raggiunto il pensionamento o che, comunque, ha cessato la propria attività lavorativa e che fa richiesta di ammissione al Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Socio Onorario viene attribuita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e prevede l'intero versamento della quota sociale del Socio Ordinario.

I Soci Onorari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

La qualifica di Socio Onorario consente:

- la partecipazione all'Assemblea dei Soci
- il diritto di voto
- la facoltà di fare il finanziamento da soci
- di essere informato sulle attività e sui programmi di sviluppo della Cooperativa.

Non consente la nomina nell'Organo Amministrativo.

Il Socio onorario può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa.

La qualifica di Socio onorario può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento per sopraggiunta indegnità.

ART. 7 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve:

- partecipare all'attività e alla vita della Cooperativa per un periodo non inferiore a tre mesi;

- presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indica:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza =



attività svolta;

b) denominazione o ragione sociale, sede, attività.

c) i motivi della richiesta;

d) numero delle azioni che si propone di sottoscrivere.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'ad. 12.

Il nuovo socio deve sottoscrivere la quota sociale deliberata dall'Assemblea e versarla in unica soluzione entro tre mesi dalla comunicazione della deliberazione che accoglie la domanda oppure con rateizzazione di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) mensili fino alla totale concorrenza dell'importo sottoscritto.

ART. 8 - Obbligo del Socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte;

b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

TITOLO III

RECESSO ED ESCUSIONE DEL SOCIO

ART. 9 - Perdita della qualifica di Socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto come specificato dall'art. 13.

ART. 10 - Recesso del Socio

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C. e 2526 C.C., il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 46

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2533 c.c.), il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

a) vien meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente;

c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra soci;

d) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione partecipi ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Il consiglio di amministrazione delibera sulle cause di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 12 - Scioglimento del rapporto sociale

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 45 del presente statuto.

ART. 13 - Liquidazione della quota

I soci receduti, od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del c.c.

ART. 14 - Morte del socio

In caso di morte spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata o successivamente incrementata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E
REGOLAMENTO INTERNO



Allegato

ART. 15 - Retribuzione

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dall'Assemblea Ordinaria.

ART. 16 - Altre forme di previdenza e assistenza

Il regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea. Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO V°

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART.17 - Soci finanziatori

Fermo restando le disposizioni di qui al Titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod.civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli art. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 18 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la

parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART. 19 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione,

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

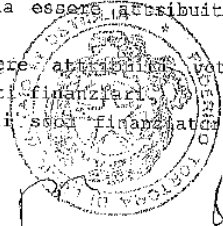
ART. 20 - Emissione di azioni ai soci finanziatori e sovventori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non



devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 21 - Distribuzione di utili verso soci finanziatori e sovventori.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deva essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci ordinari.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 cc.

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermo restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

TITOLO VI

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

ART. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

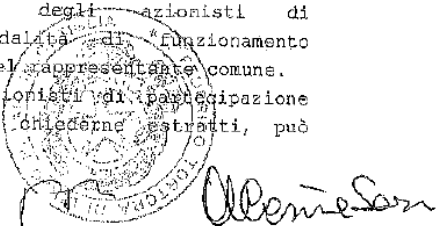
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'articolo precedente.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al capoverso del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiedere estratti, può



assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART. 23- Assemblea speciale

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ART. 24 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

TITOLO VII

RISTORNI

ART. 25 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi

mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento interno.

TITOLO VIII°
PATRIMONIO

ART. 26 - Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25.

3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al presente statuto;

4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria; -

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori),

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere e) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e ss, del codice civile.

ART. 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione non può essere effettuata



Alenise

esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ricorri nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di

partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto;

f) la restante parte a riserve facoltative indivisibili,
La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO IX
ORGANI SOCIALI

ART. 29 - Organi

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

ART. 30- L'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, che potrà essere diverso dalla sede sociale purché in Italia, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta o meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve constatare, anche per allegato, l'identificazione dei soci, dei soci astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria:



Allegato

- 1) approva il Bilancio consuntivo e qualora lo ritenesse utile, il Bilancio preventivo;
 - 2) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante;
 - 3) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi del presente statuto;
 - 4) determina la misura degli emolumenti da corrispondersi agli Amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;
 - 5) approva e modifica i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
 - 6) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - 7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
 - 8) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - 9) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, circa l'adozione di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
 - 10) approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 L. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il Personale non titolare di rapporto di lavoro ulteriore;
 - 11) delibera il piano di promozione di nuova imprenditorialità alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge;
 - 12) delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale;
- Esso ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, o ricorrendo le condizioni ed i presupposti di cui all'art. 2364 C.C., entro i centoottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
- L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei Soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
- L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:
- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
 - b) sulle modificazioni dello Statuto;
 - c) sulla proroga della durata;
 - d) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
 - e) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori;

f) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.

ART. 31 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 32 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 33 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò, ciascuno dei Soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i Soci.

Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai Soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità.

Per i soci finanziatori e sovventori si applicano gli articoli 18 e seg. del presente statuto.

I soci persone giuridiche possono esprimere fino a cinque voti in relazione all'ammontare della quota o del numero dei loro membri.

Ai soci che realizzano lo scambio mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e



Albino S...

quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

ART. 34- Rappresentanza

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

ART. 35- Presidenza in Assemblea

L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, in mancanza di entrambi da una persona eletta dall'assemblea con voto a maggioranza dei presenti.

Il presidente nomina il segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 36- Funzionamento dell'Assemblea

Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente Statuto per l'Assemblea Ordinaria, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni.

L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti per essa previsti dalla legge ed in particolare:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della

categoria;

c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al Rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

ART. 37 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2549 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

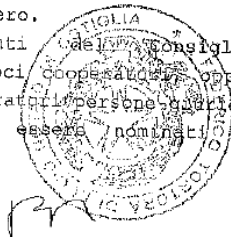
Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

ART. 38 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabili da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperativi oppure tra le persone indicate dai soci cooperativi persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un



periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica.
Gli Amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giustificata causa.
Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente ed il Vice presidente.

Agli Amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

Gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese salvo i casi previsti dall'art. 2390 C.C. I soci sovventori possono essere nominati Amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.
Spetta all'Assemblea stabilire i gettoni di presenza dovuti agli Amministratori per l'attività collegiale.

ART. 39 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono sempre palesi salvo unanime diversa decisione degli amministratori intervenuti e parere favorevole dei Sindaci presenti.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente, se la votazione è segreta, la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, è tenuto ad astenersi da Consiglio al momento della deliberazione.

ART. 40 - Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della

società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

ART. 41 - Amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri e può nominare un amministratore delegato, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi; può inoltre conferire a uno o più amministratori e a procuratori ad neggia e a procuratori speciali la rappresentanza della società da esercitarsi nei limiti dei poteri conferiti.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 42 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Presidente, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri nonché, con procura speciale, ad Impiegati o Soci della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza e di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

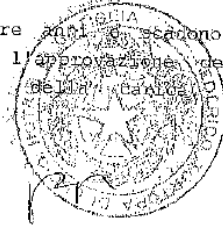
ART. 43 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.



Alberici

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

ART. 44 - Controllo contabile

Il controllo contabile quando non affidato al Collegio Sindacale è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

ART. 45 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Mantova. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Il lodo sarà liberamente impugnabile tra le parti secondo

l'art. 827 e seguenti codice procedura civile.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti,
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO X
REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 46- Requisiti mutualistici
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

TITOLO XI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 47- Scioglimento e Liquidazione
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART. 48- Devoluzione patrimonio finale
In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali successivi incrementi, deve essere devoluto ai fondi di cui al comma 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.-

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 49 - Rinvio
Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato:
Alessia Sarzi
Federico Tortora, Notaio (Sigillo).

